



P.P. CH-3003 Berna-Wabern, UFM, Pdt

- **Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)**
- **Conferenza dei governi cantonali (CGC)**
- **Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)**
- **Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)**

Riferimento dell'incarto:

Vostro riferimento:

Nostro riferimento: Pdt

Berna-Wabern, 6 marzo 2012

Modifica dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Consultazione delle cerchie interessate

Gentili Signore, egregi Signori,

il 18 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il recepimento del codice CE dei visti¹ (sviluppo dell'acquis di Schengen). L'attuazione in Svizzera del codice CE dei visti ha richiesto un adeguamento, sotto il profilo tecnico e organizzativo, della procedura svizzera in materia di rilascio dei visti e di conseguenza una revisione dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)² e dell'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr)³. Questi adeguamenti sono entrati in vigore il 5 aprile 2010.⁴

Oggi è opportuno procedere a una nuova revisione dell'OEV per precisare il testo dell'ordinanza e facilitarne la comprensione, da un lato, e per esentare i cittadini di determinati Stati terzi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001⁵ dall'obbligo del

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti); GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

² RS **142.204**

³ RS **142.209**

⁴ RU **2010** 1205

⁵ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1211/2010 del 15 dicembre 2010, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6.



visto d'entrata in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa durante al massimo tre mesi, dall'altro. L'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera continua tuttavia a soggiacere all'obbligo del permesso e all'obbligo di notifica secondo gli articoli 11 segg. della legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri.

Vi invitiamo a farci pervenire il Vostro parere sulle proposte modifiche d'ordinanza **entro il 5 aprile 2012** all'indirizzo seguente:

Ufficio federale della migrazione UFM
Sezione Diritto
Signora Chantal Perriard
chantal.perriard@bfm.admin.ch.

Ringraziandovi sin d'ora della preziosa collaborazione Vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri distinti saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto di modifica d'ordinanza (OEV) (d, f, i)
- Commento relativo alla modifica d'ordinanza (d, f, i)
- Lista dei destinatari della consultazione (d, f, i)

⁶ RS 142.20